

Gommone Laguna Club Venezia

STATUTO

Articolo 1

Viene costituita da un gruppo di amici gommonauti l'Associazione sportivo-culturale denominata: "Gommone Laguna Club Venezia".

Articolo 2

L'Associazione, che verrà indicata con la sigla "GLCV", ha sede legale in Venezia-Mestre in via xxxxxxxxxxxxxxxx. L'uso di una successiva sede logistica non determina modifica statutaria.

Articolo 3

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro.

Articolo 4

Scopi dell'Associazione sono:

- valorizzare e diffondere l'uso e l'impiego del gommone
- dare incremento a studi tecnici, promuovendo ricerche, esperimenti, collaudi, prove, ed effettuando la compilazione e la pubblicazione di monografie, relazioni, fotografie e disegni di particolare interesse
- costituire un centro di informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci
- promuovere incontri e scambi di esperienze con privati, Enti ed associazioni che perseguano medesimi intendimenti per meglio valorizzare il mezzo tecnico e l'ambiente in cui opera
- sviluppare ed organizzare l'attività nautica con itinerari alternativi, raids, campeggi nautici ed ogni altra attività che implichi l'uso del gommone
- divulgare la conoscenza dei vari ambienti in cui esso può operare, in particolare quello della laguna di Venezia
- sensibilizzare Soci, simpatizzanti ed opinione pubblica sui problemi inerenti al rapporto uomo-ambiente

A tali finalità si aggiunge un particolare interesse per tutte le iniziative a le manifestazioni tendenti a rivalutare l'ambiente della laguna di Venezia e le sue tradizioni, promuovendo o appoggiando ogni attività rivolta a tali fini

Articolo 5

L'Associazione è aperta a tutti coloro che dispongono di un gommone, senza alcun limite per dimensioni e potenza installata. E' formata da Soci onorari,

comandanti, effettivi ed emeriti. E' prevista altresì l'acquisizione di Soci simpatizzanti.

Articolo 6

Sono Soci onorari le persone che contribuiscano in modo rilevante allo sviluppo ed al prestigio del GLCV.

Hanno diritto di voto ma non possono accedere a cariche sociali.

Il riconoscimento del titolo di Socio onorario viene approvato dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Sono Soci comandanti coloro che sono abilitati alla condotta del gommone.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 8

Sono Soci ordinari coloro che, comunque, condividono con i Soci comandanti fatiche e soddisfazioni nelle attività sociali. Hanno i medesimi diritti di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Sono Soci emeriti coloro che, già Soci comandanti o ordinari iscritti al GLCV, ma non disponendo al momento di un gommone, continuano a partecipare alla vita sociale del GLCV. Hanno gli stessi diritti di cui all'articolo 7 ma non possono ricoprire cariche sociali – tranne la nomina a Proboviro -.

Articolo 10

Sono Soci simpatizzanti coloro che aderiscono alle finalità statutarie senza praticare l'attività nautica. Non hanno diritto di voto nè possono accedere a cariche sociali.

Articolo 11

Chiunque desideri partecipare al GLCV deve fare domanda scritta al presidente, controfirmata da due Soci presentatori.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo (CD), a suo insindacabile giudizio, decide sull'ammissione dei nuovi Soci e li propone all'Assemblea per la ratifica. Tali decisioni vanno messe a verbale.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il CD contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nel GLCV di chiunque (Ente o persona) egli ritenga incompatibile con i fini del GLCV o privo dei requisiti necessari.

Articolo 14

I singoli Soci non hanno diritto di reclamare contro le delibere del CD che non ammettono un nuovo Socio.

Articolo 15

La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.

- Per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dal GLCV
- Per esclusione: l'Assemblea dei Soci, su proposta del CD, sentito il parere del Collegio dei probiviri, può procedere per morosità o per ogni altro motivo ritenuto grave o lesivo al GLCV. La motivazione dell'esclusione va registrata a verbale e, qualora venga ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Soci può rendere pubblica la ragione ed i motivi del provvedimento.

Articolo 16

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei probiviri

Tutte le cariche sono gratuite ed i Soci rieleggibili.

ASSEMBLEA

Articolo 17

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da Soci effettivi ed aggregati. Ogni sua decisione è inappellabile.

Articolo 18

All'Assemblea Generale hanno diritto di voto i Soci onorari, comandanti, ordinari ed emeriti in regola col pagamento della quota annuale corrente. .

Articolo 19

L'Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario; in ogni altro caso sarà eletto di volta in volta, dalla stessa, un presidente do assemblea che si farà assistere da un segretario che ne redigerà il verbale.

Articolo 20

Essa viene convocata il seduta ordinaria dal Presidente una volta all'anno entro la fine del mese di dicembre, mediante avviso ai Soci, con almeno 15 giorni di preavviso. La comunicazione deve indicare giorno, ora, luogo e ordine del giorno.

Articolo 21

Viene inoltre convocata in seduta straordinaria, con le medesime modalità di cui all'articolo 17, su richiesta del CD o di un terzo dei soci con diritto di voto; la convocazione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 22

Le Assemblee generali sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi in cui si debba destituire Soci da cariche sociali o deliberare modifiche allo Statuto e al presente Regolamento Interno. Per questi casi è prevista la presenza – anche pere delega – della metà più uno dei Soci iscritti con diritto di voto ed una maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Articolo 23

Le votazioni si fanno, d'ordinario, per alzata di mano. Una proposta che ottenga parità di voti in due votazioni consecutive si intende rinviata all'Assemblea successiva.

Articolo 24

Ogni Socio con diritto di voto può ricevere una sola delega.

Articolo 25

All'Assemblea spetta:

- Deliberare sulle questioni iscritta all'ordine del giorno
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo
- Approvare eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento Interno
- Eleggere il Presidente, i Consiglieri e i probiviri
- Ratificare l'ammissione dei nuovi Soci su proposta del CD
- Approvare l'importo delle quote a titolo di rimborso spese
- Radiare – su proposta del CD – eventuali Soci
- Eleggere i Soci onorari
- Approvare la linea del programma delle attività sociali

Ad essa è demandata, inoltre – su proposta scritta di almeno un terzo dei Soci - la decisione di destituire, anche prima della scadenza del mandato, un Socio da cariche sociali.

Articolo 26

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto su schede distribuite dal presidente di assemblea o per acclamazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo è composto del Presidente e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. All'interno di esso vengono eletti il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 28

Qualora, per carenza di candidature presentate all'Assemblea o per qualunque altro motivo, non si raggiunga tale numero, il CD si ritiene perfezionato anche con un minor numero di Consiglieri, ma non inferiore a 4 – compreso il Presidente - .

Articolo 29

Il CD delibera su tutte le questioni sottoposte dal Presidente o dai Soci e, comunque, su tutti gli argomenti che non siano demandati all'Assemblea.

Articolo 30

Il CD si riunisce ordinariamente entro 30giorni successivi alla sua elezione e, successivamente, ogni volta venga ritenuto opportuno. Il CD è convocato dal Presidente con almeno 7 giorni di anticipo.

Articolo 31

Perchè le riunioni del CD siano valide è necessaria la presenza di almeno 4 membri. Qualora ricorra la condizione di cui all'articolo 28 tale numero è ridotto a 3.

Articolo 32

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Articolo 33

I Consiglieri durano in carica 2 anni e vengono rinnovati per metà ogni anno.

Articolo 34

Un membro del CD può rinunciare alla carica per fondato motivo. le dimissioni scritte – accettate dal Presidente –vengono messe a verbale.

Articolo 35

Viene altresì considerato dimissionario dalla carica di consigliere comunque occupata e anche dal GLCV il Socio eletto che, senza alcun preavviso almeno telefonico, non intervenga a 2 riunioni successive del CD.

Articolo 36

In caso di vacanza di posti in seno al CD verrà chiamato in carica fra i Consiglieri quel Socio che avrà conseguito, non eletto, il maggior numero di

voti nell'Assemblea per l'elezione del CD. Solo il Presidente dovrà essere rieletto dall'Assemblea, con nuova votazione.

Articolo 37

Al termine di ogni riunione del CD va sottoscritto il verbale redatto dal Segretario o da chi per esso.

PRESIDENZA

Articolo 38

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le sue forme. E' eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.

Convoca e presiede le Assemblee, le riunioni del CD, e ne fa eseguire le decisioni.

Articolo 39

Viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e risulta eletto il Socio che raggiunge il maggior numero di preferenze.. In caso di parità sarà effettuata una nuova votazione. in caso di ulteriore parità sarà eletto il Socio più anziano per anni di appartenenza al GLCV.

Articolo 40

Il Presidente dura in carica 2 anni.

Articolo 41

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario o da un Consigliere delegato dal CD.

SEGRETERIA

Articolo 42

Il Segretario collabora direttamente con il Presidente, redige e cura il registro dei verbali, delle assemblee, delle riunioni del CD, attende alla corrispondenza e può riscuotere le quote che dovrà poi trasmettere al tesoriere.

Deve inoltre curare l'elenco dei Soci e delle cariche sociali.

Articolo 43

La carica di Segretario ha la durata di 1 anno.

Articolo 44

Il caso di vacanza del posto di Segretario il Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.

TESORERIA

Articolo 45

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, cura riscossioni e spese. Ha in consegna la cassa sociale. Firma, su autorizzazione del Presidente o del Segretario, ordini di pagamento. Cura la redazione dei bilanci e ne fa relazione al CD e all'Assemblea.

Articolo 46

La carica di Tesoriere ha la durata di 1 anno.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 47

Il Collegio dei Probiviri è composto al massimo da tre Soci, che non ricoprono alcuna carica sociale. Ad esso è demandata l'interpretazione dello Statuto e del Regolamento Interno, e di dirimere ogni divergenza tra i Soci all'interno dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 48

Possono essere eletti solo i Soci che siano iscritti da almeno 1 anno al GLCV. La carica di Proboviro ha la durata di 3 anni.

Articolo 49

Il Collegio si riunisce ed istruisce le vertenze con le modalità che ritiene più opportune.

Articolo 50

Il lodo probovirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per le parti interessate ed inappellabile. Il lodo sarà depositato in originale presso la segreteria e registrato nel verbale della successiva assemblea Generale. .

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 51

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da contributi ordinari e straordinari.

Articolo 52

I contributi ordinari sono costituiti della quota associativa. Essa è stabilita dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo. I contributi straordinari sono elargiti dai Soci o da persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

BILANCIO

Articolo 53

Anno finanziario e anno solare coincidono.

Articolo 54

Il bilancio di consuntivo è redatto dal Tesoriere e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio di preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55

Un Regolamento Interno stabilirà le modalità di applicazione del presente Statuto e disciplinerà l'attività nautica.

Articolo 56

Motivo unico di scioglimento dell'Associazione potrà essere l'impossibilità a perseguire i fini statutari per prolungata indisponibilità delle risorse umane e della disponibilità finanziaria.

L'Assemblea straordinaria, con la presenza dei tre quarti dei Soci regolarmente iscritti e con diritto di voto, in proprio o in delega, e con voto favorevole dei tre quarti dei presenti in proprio e in delega, ravvisata l'irreversibilità della situazione e l'esito negativo degli sforzi comunque profusi, ne voterà lo scioglimento devolvendo i beni residui ad altre associazioni similari o meno, o devolvendone il corrispettivo in beneficenza.

Articolo 57

Per tutto quanto non stabilito espressamente nel presente Statuto e nel Regolamento Interno, ci si deve riferire alle vigenti disposizioni di legge.